



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
URBANISTICA – S.U.A.P.
Ufficio Urbanistica

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 139 del 09.07.2010)

N° 8/2015

RICHIEDENTE: Comune di Cuorgnè

OGGETTO: Progetto definitivo. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici. Sviluppo sostenibile delle Valli di Lanzo e delle Valli del Canavese. Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013. Impianti sportivi "Carlin Bergoglio" siti in Via Braggio, Cuorgnè.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico;
- la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
- con Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali pubblicato sul B.U.R. N. 3 del 21/01/2010 venivano fornite le indicazioni in merito alla "Nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010";

Visto:

- il progetto definitivo pervenuto in data 02.09.2015 al prot.12845 e successive integrazioni in data 23.10.2015 al prot. 15839 relativo all'opera pubblica ad oggetto "Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici. Sviluppo sostenibile delle Valli di Lanzo e delle Valli del Canavese. Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013. Impianti sportivi "Carlin Bergoglio" siti in Via Braggio, Cuorgnè";
- la deliberazione di G.C. n. 154 del 16.11.2015 ad oggetto "Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici - Sviluppo sostenibile delle Valli di Lanzo e delle Valli del Canavese - Programma attuativo regionale PAR FSC 2007-2013. Progetto definitivo. Approvazione.";
- il parere favorevole condizionato in data 16.11.2015 da parte della Commissione Locale. per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che con nota prot. 17130 del 16.11.2015 (allegati gli elaborati grafici e la documentazione prodotta succitata) veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici;

Visto il parere vincolante favorevole all'intervento proposto pervenuto in data 27.11.2015 al prot. 17800 da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

Accertato che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per l'emissione della richiesta autorizzazione paesaggistica;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 21/01/2010 ad oggetto "Nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010";

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e. i.;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e. i., dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 139 del 09.07.2010, l'esecuzione dell'opera pubblica di cui al progetto definitivo pervenuto in data 02.09.2015 al prot.12845 e successive integrazioni in data 23.10.2015 al prot. 15839 per la **"Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici. Sviluppo sostenibile delle Valli di Lanzo e delle Valli del Canavese. Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013. Impianti sportivi "Carlin Bergoglio" siti in Via Braggio, Cuornè"**, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- o relazione generale (prot. 12.845/2015)
- o relazione integrativa (prot. 15.839/2015)
- o relazione tecnica di impianto (prot. 12.845/2015)
- o relazione paesaggistica (prot. 15.839/2015)
- o quadro economico (prot. 15.839/2015)
- o computo metrico estimativo (prot. 12.845/2015)
- o elenco prezzi (prot. 12.845/2015)
- o analisi prezzi (prot. 12.845/2015)
- o disciplinare descrittivo e prestazionale (prot. 12.845/2015)
- o elaborato grafico (prot. 12.845/2015)
- o schema elettrico (prot. 12.845/2015)

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento l'atto deliberativo di approvazione dell'intervento del competente organo comunale.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed alla Regione, per l'esercizio delle funzioni di controllo previste dalla Legge.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.


Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, li 3 dicembre 2015

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Fabiana MARTINO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

